

Impugnazione proposta il 24 gennaio 2013 da Vincent Bouillez avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 novembre 2012, causa F-75/11, Bouillez/Consiglio

(Causa T-31/13 P)

(2013/C 86/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vincent Bouillez (Overijse, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 14 novembre 2012, causa F-75/11, Vincent Bouillez/Consiglio;
- annullare la decisione di non promuovere il ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe considerato, in assenza di controllo effettivo, che la decisione impugnata in primo grado era conforme al principio dell'obbligo di motivazione, mentre non avrebbe richiesto al Consiglio alcuna prova relativamente all'applicazione concreta dei criteri di cui all'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea al momento dello scrutinio per merito comparativo del ricorrente rispetto agli altri funzionari promuovibili.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP si sarebbe basato su mere dichiarazioni del Consiglio, secondo le quali il livello di responsabilità sarebbe stato effettivamente tenuto in considerazione al momento dello scrutinio per merito comparativo, per concludere che il ricorrente non ha dimostrato il contrario, nonostante le informazioni da questi fornite nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, dalle quali emergerebbe che vari funzionari promossi non avrebbero un livello di responsabilità né un voto armonizzato elevati quanto quelli del ricorrente, né utilizzerebbero un numero maggiore di lingue (concernente i punti 45 e 46 della sentenza impugnata).

- 3) Terzo motivo, vertente su un ragionamento contraddittorio, nella misura in cui il TFP non potrebbe affermare, da una parte, che il Consiglio ha deciso correttamente di procedere ad un nuovo scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari del grado AST 6 promuovibili nell'ambito dell'esercizio di promozione 2007, per poi affermare, dall'altra, che il Consiglio non era tenuto a prendere in considerazione i meriti di un funzionario particolare già promosso a titolo di tale esercizio e la cui promozione era divenuta definitiva (concernente i punti 69 e 70 della sentenza impugnata).

Il ricorrente fa inoltre valere che il TFP ha commesso un errore di diritto non qualificando i fatti, sulla base degli elementi del fascicolo, come costitutivi di un errore manifesto di valutazione.

Impugnazione proposta il 24 gennaio 2013 da Mario Paulo da Silva Tenreiro avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 novembre 2012, causa F-120/11, da Silva Tenreiro/Commissione

(Causa T-32/13 P)

(2013/C 86/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che:
 - la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 novembre 2012 (causa F-120/11, da Silva Tenreiro/Commissione) recante rigetto del ricorso proposto dal ricorrente, è annullata;
 - statuendo ex novo,
- dichiarare che:
 - la decisione della Commissione europea recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto vacante di Direttore della Direzione A «Giustizia civile» della Direzione Generale (DG) «Giustizia», nonché la decisione recante nomina a tale posto della sig.ra Y, sono annullate;
- condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1) Primo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti:

— da un lato, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe considerato che il termine «background» utilizzato nell'avviso di posto vacante oggetto del procedimento contenzioso faceva riferimento ad una esperienza e non ad una formazione. Il ricorrente fa valere che emerge in particolare dagli avvisi di posto vacante pubblicati dalla Commissione che quando è richiesta un'esperienza professionale, è utilizzato il termine «esperienza» e non «background»;

— dall'altro, in quanto il TFP avrebbe considerato che il termine «regolamento» non faceva riferimento ai meccanismi regolamentari bensì al procedimento legislativo.

2) Secondo motivo, vertente su errori di diritto, avendo esaminato il Tribunale della funzione pubblica gli indizi di sviamento di potere isolatamente anziché complessivamente, senza cercare di stabilire se la somma degli indizi permettesse, considerato il loro numero, di rimettere in discussione la presunzione di legittimità delle decisioni contestate in primo grado.

Il ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale della funzione pubblica viola, alla luce della disparità delle armi delle parti, il diritto ad un processo equo nel rifiutare di adottare misure di organizzazione del procedimento che permetterebbero di rafforzare gli indizi di sviamento di potere e di fornire la prova di un elemento che potrebbe essere dimostrato solo mediante una tale misura.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2013 — Türkiye Garanti Bankası/UAMI — Card & Finance Consulting (bonus&more)

(Causa T-33/13)

(2013/C 86/37)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Türkiye Garanti Bankası AS (Istanbul, Turchia) (rappresentante: avv. J. Güell Serra)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Card & Finance Consulting GmbH (Norimberga, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata; e

— condannare l'UAMI alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «bonus&more», per servizi delle classi 35, 36, 38, 41 e 42 — Domanda di marchio comunitario n. 9 037 251

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione internazionale del marchio figurativo «bonusnet», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 38 e 42 — Registrazione internazionale n. 931 921

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: ammette il ricorso e respinge l'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 22 gennaio 2013 — Exakt Advanced Technologies/UAMI — Exakt Precision Tools (EXAKT)

(Causa T-37/13)

(2013/C 86/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Exakt Advanced Technologies GmbH (Norderstedt, Germania) (rappresentante: avv. A. von Bismarck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Exakt Precision Tools Ltd (Aberdeen, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 ottobre 2012, nel procedimento R 1764/2011-1;

— condannare l'interveniente alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.